

AD MAXIMUM

AUDITING & CONSULTING S.R.L. SB

Società di revisione ed organizzazione aziendale

Piazzetta Modin, 12 - 35129 PADOVA Tel. 049 8933162 - P.IVA e C.F. 00007890288

info@admaximumsrl.it

CIRCOLARE N. 26 DEL 06.07.2026

TAX CREDIT DEL 30% PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI IN REDDITI 2026

La disciplina agevolativa è prevista "a regime" dall'art. 22 del DL 124/2019

Il credito d'imposta per le commissioni sui **pagamenti elettronici 2025**, disciplinato dall'art. 22 del DL 124/2019, va indicato nei quadri RU e RS del modello REDDITI 2026.

Il citato art. 22 prevede il riconoscimento **a regime** (quindi anche per il corrente anno 2026), non essendo previsto alcun termine ultimo, di un credito d'imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati. In particolare, possono beneficiare di tale agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a **400.000 euro**.

Il rispetto del limite di 400.000 euro va quindi verificato con riferimento all'anno precedente a quello di riferimento, quindi con riferimento al 2025, oggetto del modello REDDITI 2026, la verifica riguarda il 2024 (per il 2026, il rispetto del limite dovrà invece essere verificato con riferimento al 2025).

Il credito d'imposta è pari a **30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediate:

- **Carte** di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 sesto comma del DPR n.605/73;
- Altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L'agevolazione è prevista per le commissioni dovuta in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di **consumatori finali** del 1°luglio 2020.

Quanto alla modalità di fruizione, il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite **F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (art.22 comma 4 del DL 124/2019). A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, utilizzando il codice tributo "**6916**" (cfr.ris. n. 48/2020).

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta devono **conservare** la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 181301/2020).

Il credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici, per espressa disposizione normativa, **non concorre** alla formazione del reddito ai fini dell'imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 109 comma 5 del TUIR.

Il credito non concorre a formare il reddito.

A norma dell'art.22 comma 4 del DL 124/2013, il credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici va indicato:

- Nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito;
- Nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

A tal fine, il credito d'imposta va indicato nel **quadro RU** del modello REDDITI 2026, seguendo le specifiche istruzioni previste.

In particolare, il credito per le commissioni sui pagamenti elettronici va indicato nella Sezione I del quadro RU, indicando al rigo RU1 lo specifico **codice credito "H3"**

Secondo le istruzioni, nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta **maturato** in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione, quindi 2025.

Posto che il credito d'imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis", va compilato anche il prospetto sugli aiuti di stato nel **quadro RS** del modello REDDITI.

La tabella sugli aiuti di Stato presente nelle istruzioni prevede infatti lo specifico **codice aiuto "58"** in relazione al credito d'imposta commissioni per pagamenti elettronici ex sr. 22 del DL 124/2019.

Il credito d'imposta per commissioni per pagamenti indicato nel rigo RU5 va quindi riportato anche nel prospetto aiuti di Stato presente nel rigo RS401 del quadro RS, utilizzando lo specifico codice aiuto "58".

Si evidenzia che il credito d'imposta per l'acquisto e il noleggio di **POS** ex art. 22-bis del DL 124/2019 era riconosciuto solo per il 2021 e 2022 e **non** risulta quindi attualmente **operativo**.